

Comunicazione n. DI/98017967 del 12-3-1998

inviata alla società di intermediazione mobiliare ...

Oggetto: **Risposta a quesito**

Si fa seguito alla nota del ..., con la quale codesta Società ha chiesto di conoscere se l'attività di gestione di patrimoni, di cui all'art. 1, comma 3, lett. d), del d.lgs. n. 415/96, ove svolta nei confronti della propria controllante e, più in generale, delle società del gruppo alla quale essa appartiene, possa essere sottratta all'applicazione delle disposizioni di cui al medesimo decreto ed a quelle dei relativi regolamenti di attuazione.

Precisa codesta Società, che congiuntamente a tale tipologia di attività essa svolge il servizio di gestione di patrimoni anche nei confronti di soggetti diversi da società del gruppo cui la stessa appartiene.

Riconosce la stessa società che la fattispecie in esame rappresenta "una situazione diversa da quella disciplinata dall'art. 2, comma 1, lettera a), del Decreto del ministro del tesoro del 26 giugno 1997, n. 329, per la parte in cui questo esclude l'applicazione delle norme del decreto n. 415/96 ai servizi (di investimento) prestati esclusivamente ad imprese controllanti, controllate ..., in quanto non esercitati nei confronti del pubblico".

Ciononostante codesta medesima Società ritiene che il d.lgs. n. 415/96 ha comportato il venir meno dell'esclusività dell'oggetto sociale delle Sim, e con essa, ogni limite all'esercizio in forma non pubblica di servizi di investimento dalle Sim all'interno del gruppo; convinzione avvalorata:

- dalle posizioni espresse in tal senso in dottrina da alcuni autorevoli commentatori;
- dall'assenza, nel sistema del decreto n. 415/96 del rapporto di necessaria corrispondenza tra servizi di investimento e attività connesse e strumentali, dall'assenza di una delega alle autorità di vigilanza e controllo alla determinazione concreta di tali attività connesse e strumentali, l'ampissimo riferimento - contenuto nell'art. 6, comma 5, del decreto n. 415/96 - alla prestazione da parte delle Sim di servizi accessori, di attività connesse e strumentali e, per ciò che qui più rileva, di altre attività finanziarie.

Al riguardo deve preliminarmente rilevarsi che, concordemente a quanto rappresentato da codesta Società, la fattispecie descritta non integra l'ambito di esclusione delineato dal Decreto del Ministro del tesoro n. 329/97.

In tale ambito ha, infatti, valore dirimente la circostanza che l'attività di gestione sia svolta con carattere di esclusività nei confronti di società del gruppo; in altri termini l'esercizio di detta attività quando non è assolutamente svolto nei confronti del pubblico, non è sottoposto al rispetto delle norme del d.lgs. n. 415/96 e dei relativi regolamenti attuativi.

Cio' che consente di escludere l'applicazione delle norme del d.lgs. n. 415/96 all'attività di gestione di patrimoni in questione è meramente la circostanza che questa verrebbe svolta nei confronti di società del gruppo e non già del pubblico, ma non certo perché la stessa non corrisponde alla fattispecie di cui all'art. 1, comma 3, lett. d) del medesimo decreto.

Infatti, il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento è unitariamente definito nell'ambito dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 415/96, a prescindere

dalla individuazione dei soggetti nei confronti dei quali viene svolto.

Si deve, in secondo luogo, sottolineare, per quanto sopra esposto, che la parte di attivita' in esame (gestione non nei confronti del pubblico) non appare idonea ad integrare la nozione di attivita' connesse e strumentali, ne' quella di servizi accessori ne' tantomeno quella di altre attivita' finanziarie.

A nulla rileva, di conseguenza, la circostanza che l'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 415/96 disponga che "le Sim possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi accessori e altre attivita' finanziarie, nonche' attivita' connesse o strumentali".

A nulla rileva, inoltre, la circostanza che la potesta' di individuare nuovi strumenti finanziari, servizi di investimento e nuovi servizi accessori (art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 415/96) sia oggi conferita al Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia e la Consob.

Deve, pertanto, concludersi che ove il servizio di gestione si rivolga anche in parte nei confronti del pubblico, l'intermediario sia tenuto al rispetto delle norme di legge e di regolamento previste.

Si conclude, peraltro, osservando che la Consob all'art. 8 del reg. n. 10943/97 #¹ ha previsto la possibilita' di non applicare numerose norme che regolano l'esercizio dei servizi di investimento - tra cui il servizio di gestione - quando questi si rivolgono a speciali categorie di investitori.

p. IL PRESIDENTE
Marco Onado

¹ La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 215 del 18.10.1997* ed, altresì, in *CONSOB, Bollettino n. 9/97*. La delibera n. 10943 sostituisce la delibera n. 8850 del 3.12.1994 e successive modifiche ed integrazioni.